

Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" come da ultimo modificato dal d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni con l. 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

VISTO il d.P.R. 21 ottobre 2022, con cui la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO l'art. 7 del d.lgs. 5 giugno 1998, n. 204, recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59", il quale stabilisce che:

- co. 1: gli stanziamenti da destinare agli enti e alle istituzioni di ricerca sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE);
- co. 2: il citato fondo è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati con decreti ministeriali, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta;

VISTO il d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTO, in particolare, l'art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 218 del 2016 secondo il quale: "5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove e sostiene l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. A tal fine, in via sperimentale si provvede per l'esercizio 2017 con lo stanziamento di 68 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. L'assegnazione agli enti delle risorse di cui al presente comma è definita con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca che ne fissa altresì criteri, modalità e termini";

VISTA la l. 30 dicembre 2021 n. 234, recante disposizioni in materia di "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il Triennio 2022 – 2024", e in particolare l'art. 1, comma 313, che dispone: "per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è disposto lo stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2023. Ai fini del riparto delle risorse di cui al presente comma, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016 tiene conto anche dei risultati conseguiti dagli enti pubblici di ricerca nella valutazione della qualità della ricerca (VQR)";

VISTO l'art. 2, comma 138, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2006, n. 286, con il quale è stata costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici;



CONSIDERATA la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2015-2019), riguardante gli Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, effettuata dall'ANVUR e finalizzata alla valutazione dei risultati della ricerca scientifica e delle attività di terza missione per il periodo 2015-2019;

CONSIDERATA la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2015-2019) effettuata dall'ANVUR sui medesimi Enti pubblici di ricerca mediante l'utilizzo dei seguenti indicatori:

- IRAS 1 da intendersi quale indice quali-quantitativo misurato in base al rapporto del numero dei prodotti attesi rispetto alla qualità dei medesimi prodotti relativi a personale che ha mantenuto lo stesso ruolo nel periodo 2015-2019 nella stessa Istituzione;
- IRAS 2 da intendersi quale indice quali quantitativo determinato dai prodotti del personale afferente all'Istituzione che è stato assunto o ha conseguito avanzamenti di carriera nel periodo 2015-2019;
- IRAS 1_2 da intendersi quale media ponderata tra i due precedenti indicatori;
- IRAS 4 da intendersi quale indice di misurazione della qualità dell'attività di terza missione attraverso casi studio proposti dagli enti;

CONSIDERATO che la predetta valutazione, alla luce dei richiamati indicatori, si espleta sulle Istituzioni in senso globale ossia sul complessivo andamento del singolo ente sia sotto il profilo della pianificazione e sviluppo delle attività di ricerca realizzate singolarmente o in forma congiunta, sia in termini di risultati delle iniziative progettuali in corso, attraverso la valutazione dei prodotti di ricerca presentati dai ricercatori;

RITENUTO che la valutazione effettuata da ANVUR nel periodo 2015-2019, includendo peraltro l'indice relativo alla valutazione delle attività di terza missione, possa considerarsi adeguata quale parametro di riferimento ai fini del finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti, come stabilito dal richiamato art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 218 del 2016;

RITENUTO di procedere al riparto delle risorse disponibili, da destinare ai sensi dell'art. 1, comma 313, della l. n. 234 del 2021, per le finalità di cui al richiamato art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 218 del 2016, sulla base della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2015-2019) effettuata dall'ANVUR, utilizzando come parametro di riferimento la media dei risultati derivanti dagli indicatori IRAS 1_2 e IRAS 4, così come predisposti da ANVUR per la medesima VQR 2015-2019;

VISTE le note n. 7529 del 28 aprile 2023 e prot. n. 4679 del 4 maggio 2023, con cui la Direzione Generale della ricerca, per il tramite del Segretariato Generale, alla luce delle risultanze dell'istruttoria, ha formulato una proposta di provvedimento;

DECRETA

ART.1

1. Per le finalità di cui all'art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 218 del 2016, è disposto il riparto di una somma complessiva pari a 30 milioni di euro tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, per l'annualità 2023.



2. I termini e le modalità di calcolo ai fini dell'assegnazione dello stanziamento di cui al comma 1, derivanti dai risultati conseguiti dagli enti pubblici di ricerca nella valutazione della qualità della ricerca (VQR 2015-2019), sono contenute nella tabella allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante (tabella n. 1).

ART. 2

1. Con successivi decreti dirigenziali si provvederà all'assunzione dei relativi impegni di spesa e conseguenti erogazioni.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

IL MINISTRO Sen. Anna Maria Bernini



RIPARTO 30 milioni ex art. 1, comma 313, della legge n. 234 del 2021		
ENTI PUBBLICI DI RICERCA	Media IRAS1_2 IRAS 4 (percentuali arrotondate)	RIPARTO DELLE RISORSE
AREA	0,04	12.142,06 €
CNR	60,42	18.340.584,84 €
FERMI	0,15	45.532,73 €
IISG	0,02	6.071,03 €
INAF	8,92	2.707.679,85 €
INDAM	1,05	318.729,13 €
INDIRE	0,75	227.663,66 €
INFN	16,86	5.117.879,19 €
INGV	7,18	2.179.500,15 €
INRIM	0,73	221.592,63 €
INVALSI	0,14	42.497,22 €
OGS	1,36	412.830,11 €
SZN	1,21	367.297,38 €
TOTALE	98,83	30.000.000,00 €